



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 settembre 2007 (27.09)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0260 (COD)**

---

---

**10076/07  
ADD 1**

**AUDIO 26  
TELECOM 77  
CONSOM 75  
PI 24  
CODEC 596**

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

---

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## **I. Introduzione**

La Commissione ha adottato la proposta il 13 dicembre 2005.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nella seduta plenaria dell'11-14 dicembre 2006.

La Commissione ha adottato una proposta modificata il 29 marzo 2007.

Il [...] il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto altresì dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 13 settembre e l'11 ottobre 2006.

## **II. Analisi della posizione comune**

La posizione comune riflette l'esito dei contatti informali tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione.

Benché la posizione comune contenga modifiche significative rispetto alla proposta originaria della Commissione, sia nella struttura che nel merito, l'approccio fondamentale proposto dalla Commissione e i punti principali contenuti nella sua proposta sono stati mantenuti. Le modifiche più significative sono esposte nelle parti A e B che seguono.

## **A. Modifiche strutturali**

La Commissione ha proposto una nuova struttura normativa a due livelli comprendente un nucleo fondamentale di norme applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e un'ulteriore serie di obblighi applicabili solo alla radiodiffusione televisiva. La posizione comune accoglie questa filosofia generale ma introduce significative modifiche strutturali (introduzione di nuovi capi e riordinamento di certi articoli) al fine di assicurare che gli obblighi applicabili a tutti i fornitori di servizi siano raggruppati separatamente da quelli applicabili solo ai servizi a richiesta, che a loro volta sono raggruppati separatamente da quelli applicabili solo alla radiodiffusione televisiva. Queste modifiche strutturali migliorano notevolmente la leggibilità e la chiarezza giuridica del testo.

## **B. Modifiche nel merito**

*i) Campo di applicazione (articolo 1, lettere da a) a e), articolo 3, paragrafo 8<sup>1</sup>, considerando 2, 13, 14, 16-25)*

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 2, 15, 16, 18, 213, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 51, 57, 66, 67, 68, 205, 77, 79, 92*

La posizione comune precisa l'estensione del campo di applicazione della direttiva proposta dalla Commissione. La filosofia ( vedi considerando 17) è che i "servizi a richiesta" ora contemplati dovrebbero essere in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive. La modifica più importante della proposta della Commissione sotto questo aspetto è l'introduzione del concetto di "programma", mentre è stato dato ulteriore rilievo anche al concetto di "responsabilità editoriale". La posizione comune ha inoltre cercato di portare chiarezza giuridica riguardo al rapporto della direttiva con altri strumenti giuridici, in particolare con la direttiva 2000/31/CE (direttiva eCommerce).

---

<sup>1</sup> La numerazione degli articoli è quella della direttiva 89/552/CEE modificata dalla presente direttiva.

**ii) Giurisdizione e libera circolazione dei servizi (articoli 2, 2 bis e 3, considerando 27-35)**

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 10, 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 80, 81, 82, 199, 84, 85, 220, 221, 222, 89, 90*

La posizione comune sostiene l'approccio fondamentale della proposta della Commissione, cioè che la giurisdizione dovrebbe continuare ad essere determinata in base al luogo di stabilimento del fornitore del servizio (principio del paese d'origine), ma che dovrebbe esserci un meccanismo per i casi in cui una trasmissione televisiva è destinata del tutto o per la maggior parte al territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'emittente. Il testo della posizione comune (articolo 3) sviluppa il meccanismo proposto dalla Commissione, creando una prima fase di "cooperazione" non vincolante in cui gli Stati membri interessati cercano soluzioni reciprocamente soddisfacenti, seguita da una seconda fase di "elusione" in cui possono essere adottate misure vincolanti in certi casi ben definiti. Questa seconda fase, corredata di una procedura comunitaria, cerca di codificare efficacemente nel diritto derivato la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.

Sulla questione collegata della libera circolazione dei servizi e sulle misure di deroga a tale principio l'articolo 2 bis della posizione comune mantiene lo *status quo* giuridico. Per quanto riguarda i servizi a richiesta, le condizioni e le procedure in materia di deroga (per una serie di motivi politici, compresa la necessità di tutelare i minori) sono esattamente le stesse della direttiva 2000/31/CE (direttiva eCommerce).

**iii) Coregolamentazione e autoregolamentazione (articolo 3, paragrafo 7 e considerando 36)**

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 36, 37, 78, 91*

La posizione comune riconosce l'importanza del ruolo di tale diritto non vincolante includendo nell'articolo 3, paragrafo 7 l'obbligo per gli Stati membri di promuovere i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici.

***iv) Inserimento di prodotti (articolo 1, lettera m), articolo 3 octies, considerando 60-63)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 56, 219, 61, 62, 72, 75, 76, 227, 133*

La posizione comune stabilisce il principio che l'inserimento di prodotti è vietato per tutti i programmi prodotti dopo il termine per il recepimento della direttiva. Sono tuttavia previste deroghe a questo principio per taluni tipi di programmi (film, serie, programmi sportivi e di intrattenimento leggero) a determinate condizioni. Tali deroghe si applicano automaticamente a meno che uno Stato membro non se ne dissoci. È stato inoltre aggiunto l'obbligo di identificare l'inserimento di prodotti quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, e nel considerando 63 è stato trattato il caso specifico dell'"inserimento di temi".

***v) Altre disposizioni sulla pubblicità, compresa quella rivolta ai bambini (articoli 1, lettere da h) a l), 3 sexies, 3 septies, 10, 11, 18, 18 bis, 19, 20, considerando 26, 52, 54-59)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 28, 58, 59, 70, 71, 73, 74, 110, 189, 200, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 225, 226, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 134, 138, 228, 208, 202, 229, 143, 144*

La posizione comune segue essenzialmente la filosofia della proposta della Commissione, secondo cui un nucleo fondamentale di norme "qualitative" sulla comunicazione commerciale audiovisiva si applica a tutti i servizi di media audiovisivi, mentre le norme "quantitative", che si applicano solo alla radiodiffusione televisiva, sono state semplificate e snellite rispetto alle norme della direttiva esistente, al fine di creare un ambiente normativo in cui il modello di televisione "in chiaro" possa continuare a competere con i canali televisivi in abbonamento.

La posizione comune assicura una tutela supplementare per i bambini. L'articolo 3 sexies, paragrafo 2 chiede agli Stati membri e alla Commissione di incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta relativi alla pubblicità di "cibo spazzatura" rivolta ai bambini, mentre le norme quantitative sull'interruzione dei programmi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 sono più severe per i programmi per bambini.

***vi) Brevi estratti di cronaca (articolo 3 duodecies, considerando 38-40)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 21, 218, 223, 224, 207, 97, 98*

La Commissione ha proposto una disposizione volta ad assicurare l'applicazione non discriminatoria dei sistemi nazionali intesi a garantire, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, l'accesso delle emittenti ad eventi di grande interesse pubblico. Il testo della posizione comune è più ambizioso, in quanto crea un obbligo per gli Stati membri di istituire tale sistema, creando di fatto un diritto su scala comunitaria. Gli aspetti fondamentali di questo diritto sono armonizzati dal testo, mentre le modalità e le condizioni dettagliate di applicazione sono lasciate alla decisione degli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

***vii) Autorità di regolamentazione (articolo 23 ter, considerando 65 e 66)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 13, 63, 147, 148, 149*

Il testo della posizione comune riflette un delicato compromesso tra il Parlamento europeo e il Consiglio su questa questione. La sostanza di questo compromesso si trova nel nuovo articolo 23 ter riguardante la cooperazione e lo scambio di informazioni.

***viii) Tutela dei minori (articolo 3 nonies, considerando 44-47)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 46, 47, 100, 101, 103, 14, 105, 145, 146*

Mentre lascia intatte le attuali disposizioni applicabili alla radiodiffusione televisiva, la posizione comune aggiunge un obbligo riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta. L'obbligo prevede che i minori siano tutelati escludendo che possano accedere normalmente a servizi che potrebbero nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale. I considerando fanno riferimento a sistemi di filtraggio e codici PIN come esempi di misure utilizzabili. I considerando attirano inoltre l'attenzione sulla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica.

***ix) Opere europee (articolo 3 decies e considerando 48-50)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 49, 214, 52, 53, 108, 109, 137, 150*

La posizione comune lascia inalterate le disposizioni della vigente direttiva applicabili alla radiodiffusione televisiva, anche se il considerando 49 richiama il contenuto del considerando 31 della precedente modifica (direttiva 97/36/CE) sui "produttori indipendenti". Per quanto riguarda tuttavia i servizi di media audiovisivi a richiesta, i fornitori di servizi di media hanno un nuovo obbligo di promuovere la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse.

***x) Accesso ai servizi per i disabili (articolo 3 quater)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 43, 65, 135*

La posizione comune prevede per gli Stati membri l'obbligo di incoraggiare i fornitori di media a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

***xi) Alfabetizzazione mediatica (articolo 26, considerando 37)***

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 5, 8, 39, 45, 54, 93, 150*

Il considerando 37 sottolinea il ruolo vitale dell'alfabetizzazione mediatica e rammenta inoltre la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che contiene brani significativi sull'alfabetizzazione mediatica. Conformemente all'articolo 26, la Commissione è ora tenuta, nell'ambito dei suoi obblighi in materia di presentazione delle relazioni e delle decisioni in merito a future proposte di modifica della presente direttiva, a rivolgere particolare attenzione ai livelli di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri.

*xii) Diritto di rettifica (considerando 53)*

*Relativi emendamenti del Parlamento europeo: 55, 136*

Gli obblighi esistenti in materia di radiodiffusione televisiva (articolo 23) restano invariati. Il considerando 53 spiega che il diritto di rettifica può anche essere applicato come strumento giuridico nell'ambito dei servizi in linea e si richiama alla raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica.

**III. Conclusione**

La posizione comune, che è il risultato di negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, mantiene l'approccio e la struttura giuridica proposti dalla Commissione al fine di adattare la regolamentazione del settore audiovisivo al mercato e ai cambiamenti tecnologici. Sono state apportate importanti precisazioni in merito al campo di applicazione della direttiva e alle disposizioni in materia di giurisdizione, nonché varie altre importanti modifiche riguardo tra l'altro a questioni sensibili quali l'inserimento di prodotti, la pubblicità (in particolare rivolta ai bambini), i brevi estratti di cronaca, le autorità di regolamentazione e l'accesso dei disabili ai servizi.

---